



IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi il giorno 27 del mese di novembre 2017 presso la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) così composto:

Avv. Lina Musumarra - Presidente

Avv. Anna Cusimano - Componente Relatore

Avv. Stefano Ciulli - Componente

per decidere

in ordine alla richiesta di sospensione cautelare dall'attività agonistica del cavallo Calatash, (n. di identificazione DE421000592609; passaporto n. 011018003427, iscrizione FISE n. 27658BXX, microchip 941000013860331), ed alla richiesta della misura cautelare dell'imposizione al signor Pierpaolo Pagano Armani (tessera FISE n. 002061/B) *“di provvedere alla cura quotidiana del cavallo ed alla sua alimentazione senza montarlo ma passeggiandolo a mano o, in ogni caso, con altra diversa forma che il Tribunale riterrà consona ed idonea a tutelare la salute e l'incolumità dell'equide”*

Premesso che

- con istanza cautelare *ex art. 52* del Regolamento di Giustizia FISE, depositata a mezzo pec il 17 novembre 2017, ed integrata con gli allegati il 20 novembre 2017, il signor Luca Nicolò Panerai ha chiesto a questo Tribunale di sospendere dall'attività agonistica il cavallo Calatash nonché di imporre al signor Pierpaolo Pagano Armani, che ha attualmente la disponibilità del cavallo, di provvedere alla cura quotidiana dello stesso ed alla sua alimentazione senza montarlo ma passeggiandolo a mano o, in ogni caso, di occuparsene con altra diversa forma che il Tribunale riterrà consona ed idonea a tutelare la salute e l'incolumità dell'equide;

- nella detta istanza il signor Panerai ha rappresentato – per quanto qui di interesse - di aver convenuto con il signor Pierpaolo Pagano Armani l'acquisto del cavallo Calatash *“più di un anno fa”*. Ha altresì rilevato che l'intera somma convenuta non è stata pagata dal signor Pagano Armani, ed ha all'uopo depositato atto di precetto del 17 luglio 2017 (di cui non è fornita evidenza della notifica asseritamente non andata a buon fine), nel quale è esposta la cifra di € 11.237,95 in linea capitale ed interessi, pari ad € 11.582,95 con le spese. Per il che intende introdurre azioni giudiziarie a tutela del proprio diritto di



Federazione Italiana Sport Equestri

credito. Previa segnalazione alla Procura Federale della FISE, affinché si attivi al fine di esercitare azione disciplinare nei confronti del signor Pagano Armani, ha quindi formulato l'istanza cautelare di cui sopra;

- con provvedimento del 21 novembre 2017 questo Tribunale ha trasmesso al signor Pierpaolo Pagano Armani, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 1 del Regolamento di Giustizia FISE, il ricorso presentato dal signor Luca Nicolò Panerai, assegnandogli termine fino al 24 novembre 2017 per presentare eventuali memorie e documenti;
- in data 22 novembre 2017 il signor Pierpaolo Pagano Armani ha depositato, a mezzo pec, memoria difensiva con relativi allegati. Nella detta memoria, dopo aver allegato l'accordo per la vendita del cavallo Calatash sottoscritto con il signor Panerai in data 13 luglio 2016, che prevedeva il pagamento dell'importo pattuito (valore equide € 35.000, da pagarsi a mezzo effetti cambiari, per un corrispettivo complessivo di € 43.200, cifra pattuita per permettere al signor Panerai di poter scontare gli effetti presso primario istituto di credito, con obbligo di restituzione dell'eventuale eccedenza), dilazionato in dodici mesi, il signor Pierpaolo Pagano Armani ha ricostruito i pagamenti effettuati, per un importo complessivo di € 35.600. Con un debito residuo, riconosciuto da entrambe le parti nello scambio di messaggi intervenuto tra i due, depositato agli atti, pari ad € 4.000.

Rilevato che

- i presupposti per l'emissione di un provvedimento cautelare vanno individuati nella probabilità che il diritto vantato dall'istante sia fondato e, pertanto, nel caso di specie, che il signor Panerai sia il proprietario del cavallo Calatash; e nel pericolo che, nelle more del procedimento, possano reiterarsi comportamenti illeciti, con fondato timore che determinino danni gravi ed irreparabili;
- dall'esame della documentazione in atti (all. 4 all'istanza del signor Panerai e doc. 1 allegato alla memoria difensiva del signor Pagano Armani), risulta incontestato che la vendita del cavallo Calatash sia avvenuta a fronte di un pagamento dilazionato e, pertanto, sia stata una vendita a rate. La vendita a rate, disciplinata nel nostro ordinamento dall'art. 1523 del Codice Civile, prevede che il compratore acquisti la proprietà con il pagamento dell'ultima rata del prezzo pattuito;



Federazione Italiana Sport Equestri

- risulta altresì riconosciuto da entrambi i contraenti, sia da quanto dichiarato nei rispettivi atti che dalla lettura dello scambio di messaggi intervenuto tra i due, che l'importo convenuto non è stato interamente versato, seppure non vi è concordanza in ordine all'ammontare del debito residuo. Circostanza, quest'ultima, che, seppure significativa ai fini dell'eventuale risoluzione del contratto - atteso che ai sensi dell'art. 1525 c.c. il pagamento di una sola rata che non superi l'ottava parte del prezzo non determina la risoluzione del contratto - non rileva in questa sede;

- infatti, con riferimento al requisito del *fumus boni iuris*, ciò che rileva è la proprietà dell'equide che, a norma del già richiamato art. 1523 c.c., non risulta essere stata acquistata dal signor Pagano Armani. Questi, infatti, nella propria memoria difensiva, pur dando evidenza dei pagamenti effettuati, ha rilevato che gli stessi ammontano ad un importo complessivo di € 35.600, a fronte dell'impegno dallo stesso assunto di corrispondere l'importo di € 43.200, comprensivo della somma necessaria a scontare le cambiali presso l'istituto di credito. Ed ha riconosciuto un debito residuo di € 4.000 (a fronte della diminuzione degli effetti cambiari, ridotti dai dodici originariamente convenuti a sei).

Orbene, non essendo in questa sede possibile valutare quanta parte dei 35.600 euro possa essere imputabile alla somma necessaria a scontare gli effetti cambiari, e non essendo stata data, dalle parti, evidenza di ciò, l'unico dato che rileva ai fini della corretta esecuzione del contratto di compravendita è il mancato pagamento dell'importo convenuto, comprovato dall'ammissione di debito da parte del signor Pagano Armani.

Ne consegue che la proprietà del cavallo Calatash non si è trasferita, ai sensi dell'art. 1523 c.c., in capo all'acquirente;

- quanto al requisito del *periculum in mora*, l'istante si limita a rilevare che il signor Pagano Armani sta partecipando con il cavallo Calatash a manifestazioni di salto ostacoli e chiede che l'equide sia sospeso dall'attività agonistica e che al signor Pagano Armani sia intimato di non montarlo ma passeggiarlo a mano “o, in ogni caso, con altra diversa forma che il Tribunale riterrà consona ed idonea a tutelare la salute e l'incolumità dell'equide.”

La Federazione Italiana Sport Equestri tutela la salute del cavallo atleta, emanando norme per l'assistenza e la cura dello stesso anche nello svolgimento dell'attività sportiva ed impegnandosi altresì nella prevenzione e nella repressione di qualunque attività che possa alterarne il benessere.

L'attività agonistica, svolta nel rispetto della normativa federale, non può in alcun modo configurarsi quale attività non consona ed inidonea a tutelare la salute e l'incolumità dell'equide, o quale attività che



Federazione Italiana Sport Equestri

“mette a repentaglio la salute del cavallo e l'integrità psico-fisica dello stesso”, come paventato dall'istante.

In caso contrario, vi sarebbe una inconciliabile contraddizione nello stesso Statuto Federale, che all'art. 2.1 elenca, tra i fini istituzionali della FISE, anche quello di favorire lo sviluppo dell'attività agonistica, ed all'art. 2.2 dichiara di promuovere la tutela della salute del cavallo.

Atteso che nell'istanza cautelare l'unico comportamento – con riferimento alla salute del cavallo – che si ascrive al signor Pagano Armani è quello di montare il cavallo Calatash e di portarlo in gara, non riscontrandosi nel corpo della stessa la denuncia di alcun comportamento posto in essere dal signor Pagano Armani che possa mettere in pericolo la salute e l'incolumità dell'equide.

Ed atteso, altresì, che a norma dell'art. 1523 c.c. nella vendita a rate con riserva di proprietà il compratore, pur acquistando la proprietà con il pagamento dell'ultima rata di prezzo, assume i rischi dal momento della consegna (avvenuta nella fattispecie in esame alla sottoscrizione del contratto), non appare fondato il pericolo che, nelle more del procedimento, le ragioni del signor Panerai possano essere pregiudicate dallo svolgimento della normale attività agonistica, i cui eventuali rischi restano, in ogni caso, in capo al signor Pierpaolo Pagano Armani.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visto l'art. 52 del Regolamento Giustizia, il Regolamento Veterinario, l'art. 2 dello Statuto Federale FISE, l'art. 1523 del Codice Civile

RIGETTA

L'istanza cautelare formulata dal signor Luca Nicolò Panerai per difetto di *periculum in mora*.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione al signor Luca Nicolò Panerai e al signor Pierpaolo Pagano Armani e ne curi la pubblicazione sul sito della FISE. Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il 27 novembre 2017.

PRESIDENTE: F.to Avv. Lina Musumarra

COMPONENTE RELATORE: F.to Avv. Anna Cusimano

COMPONENTE: F.to Avv. Stefano Ciulli